

TI_GERICHTE 16.2022.28 vom 26. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2022.28

FR: TI_GERICHTE 16.2022.28 du 26 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 16.2022.28 del 26 giugno 2023

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto (fr. 2333.60), sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 22 giugno 2022 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98. _____, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2022 (art . 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 23 agosto 2022. Introdotta l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto preso atto che la convenuta si oppone alla pretesa dell'attrice poiché, a suo avviso, i lavori di riparazione della propria automobile, effettuati a seguito dell'incidente dell'11 settembre 2020, non sono stati eseguiti a regola d'arte. Premesso ciò, egli ha ritenuto “ininfluente, ai fini del giudizio” l'audizione dei testimoni offerti dalla convenuta e ha stabilito che “nel caso concreto, alla luce degli elementi agli atti e del lungo tempo ormai trascorso, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio, non è possibile determinare se il secondo incidente è dovuto a carenze meccaniche

o ad un errore”. In siffatte circostanze, il primo giudice ha accolto la petizione.

E. 4

La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere emanato la decisione senza avere indetto il dibattimento dopo la conclusione dello scambio di allegati scritti. Essa lamenta inoltre la mancata assunzione delle prove da lei offerte, tanto più che il primo giudice nemmeno ha emesso l'ordinanza sulle prove. a) La procedura semplificata prevede che ove la petizione non contenga una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). Se, invece, la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Con l'utilizzo dell'avverbio “dapprima” il legislatore ha chiaramente indicato che nell'ambito di questa procedura occorre innanzitutto procedere a un primo scambio di scritti al termine del quale il giudice può ordinarne, se le circostanze lo richiedono, un secondo (art. 246 cpv. 2 CPC), di modo che lo scambio di atti scritti non è che l'inizio della procedura. Ad ogni modo, che la petizione sia motivata o meno, il giudice non può, in linea di principio, pronunciarsi sul merito senza avere tenuto il dibattimento, a meno che le parti vi abbiano rinunciato, espressamente o per atti concludenti, in applicazione dell'art. 233 CPC (DTF 140 III 452 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_318/2016 del 3 agosto 2016 consid. 2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2018.34 del 18 febbraio 2019 consid. 6a ; v. anche Fraefel in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3^a edizione, n. 8 ad art. 245). b) Nella fattispecie il Giudice di pace, ricevuta la petizione, il 1° dicembre 2021, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare le osservazioni. Il 7 gennaio 2022 il primo giudice ha citato le parti a comparire il 25 gennaio successivo a un'udienza di dibattimento ma poi, in tale occasione , egli ha proceduto a un ulteriore tentativo di conciliazione a seguito del quale ha sospeso la procedura per quindici giorni al fine di permettere alle parti di trovare un accordo. Riattivata la procedura e pervenute le osservazioni del 2 marzo 2022, il 3 marzo il Giudice di pace ha assegnato all'attrice un termine di 30 giorni per presentare la replica. Pervenuta la replica del 28 marzo 2022, il 31 marzo egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la duplica, poi prorogato di ulteriori 15 giorni e una volta giunta la duplica del 31 maggio 2022, senza ulteriori comunicazioni alle parti, ha statuito sull'azione con decisione del 21 giugno 2022. c) Se non che, in mancanza di una rinuncia previa delle parti, il Giudice di pace non poteva pronunciarsi sulla petizione senza prima avere tenuto il dibattimento . Certo, il 25 gennaio 2022 egli ha tenuto un'udienza indetta per il dibattimento. Per tacere del fatto che il termine per presentare le osservazioni alla petizione non era nemmeno scaduto , in tale occasione si è svolto un tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 25 gennaio 2022). Lo scambio degli allegati scritti non era pertanto concluso sicché nemmeno avrebbe potuto aprirsi il dibattimento. Né le parti hanno manifestato in alcun modo la volontà di rinunciare al medesimo (art. 233 CPC) né tantomeno quella di rinunciare ad assumere le prove preannunciate nei lori allegati scritti. In tali circostanze, il Giudice di pace ha violato il diritto di essere sentito delle parti. Se ne conclude che, fondato, il reclamo merita accoglimento con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al Giudice di pace affinché indichi il dibattimento, si pronunci sulle prove offerte dalle parti e, svolta l'eventuale istruttoria, emani una nuova decisione.

E. 5

La sentenza odierna merita una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate (art. 238 lett. g CPC). Il destinatario della decisione e ogni interessato deve poterla comprendere e impugnare con cognizione di causa (DTF 145 III 326 consid. 6.1) e l'istanza di ricorso eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti. L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 147 IV 252 consid. 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_347/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 2). In questo senso, il Giudice di pace non può limitarsi a elencare le domande e le eccezioni delle parti e a riassumere i fatti alla base della fattispecie.

E. 6

cpv. 1 del regolamento) e IVA. Visto che tale indennità non è di difficile o impossibile incasso, la richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche in RtiD II-2021 pag. 12). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da RE 1 è dichiarata senza oggetto. 4.

Notificazione a: – , ; – , . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di S.

Antonino. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.